

SI RACCOMANDA UNA PRELIMINARE E ATTENTA LETTURA DEL BANDO, DI TUTTI GLI ALLEGATI E DEI DOCUMENTI A SUPPORTO DELLA PREDISPOSIZIONE DI QUANTO A CORREDO DELLA DOMANDA PUBBLICATI SULLE PAGINE WEB DEDICATE AL BANDO

1 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

1.1 E' possibile presentare domanda su entrambe le Linee a) Digitalizzazione nelle imprese e b) Efficientamento produttivo delle imprese?

Sì è possibile, ma dovranno essere presentate due domande distinte, una per Linea, che dovranno afferire a spese diverse.

Per le modalità di presentazione delle domande sulle rispettive Azioni attenersi al paragrafo 3.1 del Bando.

1.2 Un'impresa che abbia ottenuto la concessione dell'agevolazione a valere sul precedente sportello sulla medesima Linea, può presentare domanda di agevolazione a valere sul nuovo sportello?

Sì, secondo le seguenti prescrizioni:

- presentare una nuova progettualità, separata e distinta da quella precedentemente finanziata.
- l'investimento precedente risulti concluso e già rendicontato.

Si precisa che l'istruttoria della nuova domanda potrà essere mandata avanti solo a seguito della valutazione della rendicontazione sulla precedente.

Non è invece possibile presentare sul nuovo sportello una seconda domanda di agevolazione a valere sulla medesima Linea.

1.3 Il modulo di domanda può essere firmato solo dal legale rappresentante?

No, il modulo di domanda può essere firmato anche da un soggetto delegato purché interno all'azienda. In questo caso risulta obbligatorio allegare alla domanda di agevolazione anche la delega e, nel caso quest'ultima sia sottoscritta con firma autografa, copia del documento di identità del delegante.

1.4 Dove è possibile trovare l'elenco degli intermediari convenzionati?

Per consultare l'elenco degli intermediari che opereranno a valere sulla presente misura fare riferimento alla pagina del sito:

<https://www.finpiemonte.it/agevolazioni/digitalizzazione-e-efficientamento-produttivo-delle-imprese>.

1.5 Se allego alla domanda una delibera di una banca che non è ancora “convenzionata” con Finpiemonte, l’istanza viene respinta?

In questi casi Finpiemonte, prima di avviare l’istruttoria, verificherà con l’istituto di credito che ha rilasciato la delibera l’effettiva intenzione ad attivare il convenzionamento con Finpiemonte (sia il Convenzionamento Quadro sia l’attivazione dell’operatività sulla presente misura). In caso negativo la domanda verrà respinta e dovrà essere ripresentata (ovviamente allegando una nuova delibera di una banca convenzionata/interessata a convenzionarsi). In caso positivo Finpiemonte procederà con l’istruttoria. L’eventuale concessione dell’agevolazione rimane comunque subordinata al completamento dell’iter previsto per il convenzionamento (sia il Convenzionamento Quadro sia la firma della Scheda Tecnica prevista per la presente misura). Tutto l’iter di convenzionamento così come sopra descritto deve comunque concludersi in tempi rapidi o comunque ragionevoli, al fine di non rallentare le attività istruttorie del Bando a sportello.

2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

2.1 Un'associazione di promozione sociale può presentare domanda?

Possono presentare domanda tutti i soggetti che rientrano nella nozione di "impresa" di cui all'Allegato 2 del Bando. Nello specifico si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

E' onere del soggetto richiedente fornire l'opportuna documentazione comprovante l'esercizio regolare di un'attività economica.

2.2 Un'impresa puramente commerciale può presentare domanda di agevolazione?

L'elenco delle attività escluse è riportato nell'allegato 4 del Bando. La valutazione verte in ogni caso anche sul progetto di investimento presentato, pertanto l'ammissibilità della domanda risulta subordinata alla positiva valutazione dell'ammissibilità formale, dell'ammissibilità sostanziale e della valutazione di cui al par. 3.2 del Bando.

2.3 Un R.T.I. può fare domanda?

Un R.T.I. non può fare domanda in quanto non in possesso dei requisiti previsti al par. 2.1 del Bando, con specifico riferimento, tra gli altri, all'iscrizione al Registro imprese e al possesso di almeno un bilancio. Nel caso l'R.T.I. abbia un progetto di investimento unitario coerente con le finalità e gli obiettivi del bando, risulta possibile per ciascuna impresa del raggruppamento presentare domanda per la sola parte di investimento a proprio carico, fermo restando il possesso da parte di ciascun proponente dei requisiti previsti al par. 2 relativamente al destinatario finale e al progetto di investimento.

Per la singola impresa sarà possibile evidenziare nella relazione tecnico economica l'inclusione del proprio intervento nell'ambito di un più ampio progetto di investimento.

2.4 Le MICRO Imprese possono partecipare al Bando?

Sì.

2.5 Le grandi imprese possono partecipare?

Le imprese che non rientrano nella definizione di PMI o di imprese a media capitalizzazione non possono partecipare.

Per imprese a media capitalizzazione si intendono le piccole imprese a media capitalizzazione e le imprese a media capitalizzazione, come definite dal Regolamento 2015/1017:

- piccole imprese a media capitalizzazione: entità che contano un massimo di 499 dipendenti che non sono PMI;
- imprese a media capitalizzazione: entità che contano un massimo di 3 000 dipendenti e che non sono PMI o piccole imprese a media capitalizzazione;

La dimensione d'impresa è verificata ai sensi di quanto previsto dall'Allegato I del Reg.(UE) 651/2014.

2.6 Un'impresa in possesso di un bilancio chiuso e approvato, ma senza un processo produttivo attivo, può rientrare tra i beneficiari del bando?

No. Risulta per contro ammissibile un'impresa che abbia un processo produttivo già attivo, seppur in assenza di almeno un bilancio chiuso e approvato, qualora la stessa sia stata costituita a seguito di un'operazione societaria (fusione, scissione, conferimento di ramo d'azienda, ecc.) o i cui soci siano imprese con processi produttivi attivi e consolidati. In questo caso, la verifica sul possesso di bilancio potrà considerare la situazione ante costituzione.

2.7 Un'impresa avente sede legale non in Piemonte, ma sito produttivo in Piemonte può accedere al bando per un intervento da realizzare nel sito in Piemonte?

Sì, la verifica di ammissibilità viene infatti condotta sulla specifica sede destinataria dell'intervento.

2.8 Le esclusioni previste dall'Allegato 4 del Bando riguardano solo l'ambito dell'investimento oppure proprio l'attività svolta dal soggetto richiedente?

Le esclusioni dell'Allegato 4 si distinguono in:

Attività economiche escluse: in questo caso l'esclusione riguarda in generale l'attività svolta dall'impresa, indipendentemente dallo specifico intervento proposto. Tale elemento viene verificato in sede di ammissibilità formale (si veda par. 3.2 del Bando) e risulta vincolante ai fini del proseguimento del procedimento amministrativo.

Interventi esclusi: in questo caso, l'esclusione viene applicata entrando nel merito dello specifico intervento proposto. Tale elemento viene verificato in sede di ammissibilità sostanziale e di valutazione (si veda par. 3.2 del Bando), a seguito del positivo superamento dell'ammissibilità formale.

2.9 Un'impresa interessata a realizzare interventi in più sedi/unità locali in Piemonte quante domande può presentare?

Una sola domanda per ogni Linea, in cui vengano riportati tutti gli interventi da realizzare sul territorio piemontese.

Tuttavia, qualora le sedi siano sia ricomprese che esterne alle cd. Aree 107.3.c, al fine di poter beneficiare della maggiorazione dell'agevolazione prevista per gli interventi localizzati in aree 107.3.c, l'impresa potrà presentare due domande distinte a valere sulla medesima Linea: una per le sedi incluse nelle aree 107.3.c e una per le sedi esterne a tali aree.

2.10 Al paragrafo 2.7 - Condizioni specifiche di ammissibilità del bando si legge che gli interventi proposti devono soddisfare, tra gli altri, il seguente requisito: "al momento della presentazione della domanda non devono essere obbligatori per il soggetto richiedente (ad esempio, prescrizioni derivanti da leggi in materia di sicurezza sul lavoro, ecc.) e non devono riguardare interventi necessari a conformarsi a norme dell'Unione già adottate, ai sensi della normativa vigente all'atto della presentazione della domanda, salvo quanto previsto al par. 2.2 per i progetti delle sublinee *green*". Come si deve interpretare?

Non verranno finanziati interventi obbligatori ovvero quelli che devono essere realizzati per ottemperare a norme e a prescrizioni, salvo il caso dei progetti delle sublinee "green" relativamente a progettualità finalizzate all'aumento della protezione ambientale delle attività dell'impresa per adeguarsi alle norme dell'Unione già adottate, ma non ancora in vigore.

3 INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI - DNSH - IMMUNIZZAZIONE – IMPORTO DELLE AGEVOLAZIONI

3.1 L'acquisto di beni usati è ammesso?

No.

3.2 È prevista l'installazione di colonnine elettriche?

L'installazione di colonnine elettriche può essere ritenuta ammissibile qualora accessoria e strettamente funzionale al progetto di investimento principale. A titolo di esempio, può risultare ammissibile l'installazione di colonnine elettriche necessarie per alimentare veicoli puliti e/o a zero emissioni acquistati nell'ambito di un progetto di miglioramento della sostenibilità della fase di distribuzione. L'ammissibilità di tale spesa, sotto il profilo della coerenza e della congruità dei costi, sarà oggetto di valutazione nell'ambito del Comitato tecnico.

3.3 Sono ammissibili i costi interni di progettazione e sviluppo (es. ore di personale, etc.)

No. Sono ammissibili solo i costi esterni da sostenersi per la progettazione e lo sviluppo inerenti lo specifico prodotto/processo.

3.4 Sono ammissibili i costi sostenuti per l'analisi competitiva dei prodotti?

No. Sono ammissibili solo spese di natura tecnica strettamente correlate al prodotto/processo oggetto dell'investimento. Non risultano per contro ammissibili spese equiparabili ad attività di R&S, marketing, pubblicità, gestione ordinaria, etc.

3.5 Tra le spese ammissibili è compreso "l'acquisto di pannelli fotovoltaici accessori al progetto di investimento principale e nel limite massimo del 20% delle spese ammissibili". L'impianto fotovoltaico è ammesso con la limitazione che il costo dei pannelli può essere massimo il 20% delle spese ammissibili oppure l'impianto fotovoltaico deve configurarsi come "accessorio al progetto"?

L'installazione di un impianto fotovoltaico può essere ammissibile qualora accessorio ad un investimento principale, nell'ambito di un complessivo progetto di investimento coerente con le finalità del bando. A titolo di esempio, il mero acquisto e successiva installazione di un impianto fotovoltaico non risulta ammissibile; l'installazione di un impianto fotovoltaico necessario per alimentare nuovi impianti e macchinari risulta ammissibile, nel limite del 20% delle spese complessivamente da sostenersi.

3.6 Sono ammissibili spese per acquisti di licenze sotto forma di canoni?

Ai sensi delle voci di spesa previste dal Bando in relazione alle tipologie di spesa normate dalla Guida unica alla rendicontazione dei costi ammissibili nonché in coerenza con il principio Contabile Nazionale OIC 24 – “Immobilizzazioni immateriali”, che disciplina i criteri per la rilevazione e la classificazione delle immobilizzazioni immateriali, risultano ammissibili esclusivamente le licenze

iscrivibili a bilancio nelle immobilizzazioni immateriali, previo pagamento del diritto di licenza a totale copertura del periodo di utilizzo (una tantum o sulla base di un pre-conto).

In considerazione delle indicazioni specifiche in materia di attivi immateriali di cui al par. 2.10 del Bando, si chiarisce che laddove il periodo di utilizzo sia almeno pari a 3 anni (36 mesi) ma inferiore ai 5 anni (60 mesi), le spese per licenze sono attribuibili alla voce “spese per diritti di proprietà intellettuale” e pertanto riconoscibili nel limite massimo del 10% dei costi di progetto. Per periodi superiori, le spese per licenze risultano equiparabili a “spese per acquisto di macchinari e attrezzature” e pertanto sono interamente riconoscibili. Non risultano pertanto ammissibili pagamenti cadenzati (es. canoni annuali) e/o spese per licenze di durata inferiore a 3 anni (36 mesi).

3.7 Un progetto d'investimento di 18 mesi atto ad ottenere, attraverso una roadmap, una serie di certificazioni in ambito ESG per arrivare a raggiungere un Bilancio di sostenibilità risulta ammissibile?

L'ammissibilità del progetto viene verificata in relazione agli specifici interventi previsti e alle spese che si intendono sostenere; gli stessi infatti devono risultare ammissibili e coerenti con quanto previsto dal Bando ai par. 2.2 e 2.10.

3.8 Come si fa nella pratica ad ottemperare al requisito DNSH e immunizzazione dagli effetti del clima?

Si veda quanto normato nei paragrafi 2.4 e 2.5 del Bando nonché negli allegati 7 e 8.

3.9 Al fine di ottemperare al requisito DNSH secondo quanto previsto dal par. 2.4 punto 1 del Bando, nel caso di acquisto di beni strumentali/servizi di cloud computing alimentati per l'80% da fonti rinnovabili è necessario che l'energia sia autoprodotta (ad esempio con impianto fotovoltaico di proprietà)?

No. Ai fini del rispetto del requisito DNSH è dirimente che l'energia derivi da fonti rinnovabili. L'energia può quindi essere autoprodotta dall'azienda oppure acquistata sul mercato o infine derivare da una combinazione di queste due modalità. Nel caso di acquisto sul mercato, l'azienda in caso di controllo in loco dovrà dimostrare (ad es. tramite esposizione della bolletta del fornitore) che la quota di energia derivante da fonte rinnovabile risponde, in toto o in combinazione con quella autoprodotta, al parametro previsto dal bando.

3.10 Successivamente alla approvazione della domanda di agevolazione, nel caso in cui venga sostituita l'impresa per la realizzazione dell'opera rispetto a quella che ha presentato il preventivo, le spese sono comunque ammissibili?

Si rimanda a quanto previsto dal par. 3.5 del bando in merito a variazioni tecniche del progetto.

3.11 Esiste una soglia minima per il contributo?

Si, il contributo viene riconosciuto solo se di importo superiore a € 500,00 e se l'agevolazione viene concessa ai sensi del Reg.(UE) 651/2014.

3.12 Nel caso di sfioramento del massimale ESL, si ricalcola l'ESL del finanziamento o del contributo?

Il rispetto del massimale ESL viene accertato in primo luogo a seguito della determinazione dell'ESL relativo al finanziamento. Solo qualora vi sia capienza, sarà possibile determinare l'importo del contributo in relazione all'ESL residuale disponibile.

4 CUMULO

4.1 Risulta possibile cumulare l'aiuto sulle stesse spese?

Risulta possibile cumulare l'aiuto sulle stesse spese con:

- agevolazioni che non costituiscono aiuto di Stato, nel rispetto del principio del non sovrafinanziamento;
- agevolazioni che costituiscono aiuto di Stato, entro l'intensità di aiuto o l'importo di aiuto più elevato applicabile all'aiuto in questione;
- agevolazioni in de minimis, entro l'intensità di aiuto prevista dal Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i;

4.2 Risulta possibile cumulare l'aiuto con la garanzia di MedioCredito Centrale?

Si, sino a concorrenza dell'ESL massimo concedibile di cui al par. 2.12.4 del Bando, coerentemente con quanto indicato alla FAQ 4.3 comma 3. Ai fini della concessione, Finpiemonte ha quindi necessità di acquisire durante l'iter amministrativo della pratica l'informazione relativa all'importo dell'aiuto correlato alla garanzia.

4.3 Cosa si intende per principio di non sovrafinanziamento?

La somma di tutte le agevolazioni ottenute non deve superare l'importo complessivo delle spese sostenute.